

**OGGETTO: Affidamento del Servizio di gestione del nido di infanzia comunale di Ville d'Anaunia. Approvazione deliberazione a contrarre (Cod. CIG: 751441429A)**

Relazione.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale qualificato che concorre alla crescita ed alla formazione dei bambini, valorizzando la centralità della famiglia, facilitando la conciliazione da parte dei genitori del tempo dedicato al lavoro e quello dedicato ai figli, in un quadro di sostegno delle pari opportunità, prevenendo forme di emarginazione derivanti da particolari condizioni di svantaggio economico, psico-fisico, sociale e culturale.

Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo l'educazione, la cura e la socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali.

I servizi socio educativi per la prima infanzia si connotano alla stregua di servizi pubblici locali a carattere socio-assistenziale la cui disciplina è demandata, nell'ambito dell'ordinamento regionale dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, alla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

Nell'ambito del comune di Ville d'Anaunia il servizio nido d'infanzia risponde alle esigenze delle famiglie.

L'Amministrazione comunale di Tassullo con deliberazione consiliare n. 19 del 30.06.2011 ha stabilito di esternalizzare il servizio nido d'infanzia.

A seguito della procedura di gara esperita mediante appalto concorso ai sensi dell'articolo 20 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, la gestione del servizio comunale di asilo nido è stata affidata alla Cooperativa sociale "La Coccinella" - con sede in Cles (TN), Viale De Gasperi, n. 19, per il periodo dal 01.09.2011 al 31.08.2014, prorogabile di due anni. Il rapporto negoziale è stato perfezionato mediante sottoscrizione del contratto Repertorio Atti pubblici n. 330 di data 8 marzo 2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cles in data 26.03.2012, al n. 40, serie 1, euro 172,13.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 143 di data 21.07.2014 è stata prorogata per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2016 l'assegnazione della gestione del servizio di asilo nido comunale alla Cooperativa sociale "La Coccinella" alle condizioni, con le modalità e con le clausole di cui al disciplinare approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30.06.2011, dall'offerta tecnica ed economica di data 6 settembre 2011, nonché dalla nota di data 18.04.2014 prot. n. 2429.

Con Legge Regionale del 24 luglio 2015, n. 20 è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Ville d'Anaunia, mediante la fusione dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno ed il nuovo comune è tenuto a provvedere, fra le altre cose, alla gestione del servizio di asilo nido comunale situato nella frazione di Tassullo.

La nuova Amministrazione comunale, vista l'imminente scadenza del contratto in essere con la società Cooperativa sociale "La Coccinella", considerata la particolarità della situazione che ha caratterizzato questa fase, con i numerosi adempimenti connessi alla creazione del nuovo comune e le tempistiche necessarie per l'espletamento di una procedura di gara per tramite dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti ed al fine di dare continuità ad un servizio essenziale per evitare disagi per i piccoli utenti, in attesa dell'individuazione della nuova ditta appaltatrice, ha ritenuto indispensabile e motivato effettuare una proroga tecnica all'appalto del servizio di asilo nido fino al 31.08.2017.

Ai sensi dell'art. 36 ter 1 comma 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i

contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale.”

L'Amministrazione comunale si è attivata in tal senso e con nota prot. 6126 dd. 10 luglio 2017 ha richiesto all'Agenzia per gli appalti e contratti di Trento di poter usufruire dei servizi offerti dall'APAC ed in particolare della funzione di stazione appaltante per l'espletamento di una procedura aperta col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di asilo nido comunale. Dato atto che la procedura è tuttora in essere con deliberazione n. 224 del 30.08.2017, l'Amministrazione comunale ha ulteriormente prorogato il contratto fino al 31.08.2018 in attesa della conclusione dell'appalto.

L'esperienza di gestione esterna del servizio nido d'infanzia, quale è quella che si sta concludendo presso il nido, viene valutata positivamente dall'amministrazione sia per il livello di qualità delle prestazioni erogate dall'affidatario, sia per la soddisfazione manifestata dall'utenza durante tutto il periodo dell'affidamento e, pertanto, si ritiene opportuno affidare nuovamente all'esterno la gestione del servizio.

Accanto alle motivazioni di carattere sociale ed educativo, relative alla necessità di rispondere in modo efficace ai nuovi bisogni e alle esigenze delle famiglie, sussistono motivazioni di natura tecnico amministrativa e finanziaria che rendono opportuno per il Comune mantenere la scelta dell'affidamento della gestione ad un soggetto terzo, previo confronto concorrenziale, secondo la normativa vigente e in particolare ai sensi della L.P. n. 4/2002 e s.m., concernente l'ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia della provincia di Trento.

In particolare la scelta verso l'affidamento a terzi è giustificata:

- dall'impossibilità di gestire direttamente i suddetti servizi per i vincoli derivanti dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, e in particolare di quella del personale comunale;
- dalla maggiore flessibilità organizzativa e gestionale dei soggetti esterni: tale aspetto assume maggiore importanza se si considera che la domanda di nido d'infanzia può essere soggetta a significative fluttuazioni;
- dal fatto che il nido d'infanzia in oggetto, pur gestito da terzi, è un nido comunale: il comune ne determina infatti le tariffe d'uso, le condizioni d'ingresso, garantendo l'applicazione dei criteri e delle modalità di gestione del servizio stabilite dalla legge e ciò comportando elementi positivi in termini di efficacia, di qualità del servizio erogato, di condizioni di eguaglianza nella fruizione;
- dal fatto che l'affidamento esterno garantisce comunque al Comune di rimanere protagonista e responsabile della realizzazione del servizio, attraverso le attività di governo che ne consentono la fruibilità e la vigilanza come controllo a garanzia della qualità del servizio;
- dal risparmio di carattere economico rispetto alla scelta della gestione diretta.

La legge provinciale 9 marzo 2016, n.2, che recepisce le direttive comunitarie in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni, insieme alla L.P. 26/1993, la L.P. 23/1990, i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture, costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

Dove non diversamente previsto, la L.P. 2/2016 si riferisce agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria e, in particolare, tale legge definisce procedure aperte le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, può presentare un'offerta.

L'articolo 16 della L.P. 2/2016 introduce inoltre il principio generale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti pubblici, in particolare, tra gli altri, per quelli relativi ai servizi scolastici e per quelli il cui costo della manodopera è pari al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

La deliberazione attuativa della Giunta provinciale n. 1689 di data 30 settembre 2016, successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1748 di data 7 ottobre 2016, recante *“Approvazione del regolamento di attuazione dell'art.17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera”* approva il Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della L.P. 2/2016 in tema di criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa con riguardo, tra gli altri, ai servizi di gestione dei nidi d'infanzia.

Dal combinato disposto delle suddette norme si ritiene opportuno individuare l'affidatario della gestione del nido in oggetto tramite una gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In tal modo si tiene conto delle caratteristiche e della peculiarità del servizio e non si persegue semplicemente la logica della pura convenienza economica, ma si valorizzano e si valutano le capacità progettuali e gestionali dei concorrenti, cui è richiesto di partecipare alla definizione del rapporto contrattuale con fattive proposte gestionali.

Ciò premesso, l'Amministrazione comunale intende procedere con il presente provvedimento all'indizione della procedura di gara in oggetto e si riassumono, pertanto, di seguito le condizioni e le modalità di espletamento della procedura di evidenza pubblica:

#### **•Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del nido d'infanzia del Comune di Ville d'Anaunia, fraz. Tassullo, con sede in Via San Vigilio n. 55, per 37 bambini.

Il Comune non garantisce la copertura di tutti i 37 posti. L'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il comune.

Per la peculiare tipologia del servizio in gara è esclusa la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, dal momento che il servizio di asilo nido è composto oltre che dalle attività strettamente educative, anche dalle attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti.

#### **•Base d'asta**

Il prezzo viene fissato in € 928,12 mese /bambino a tempo pieno, oltre gli oneri fiscali e costi della sicurezza che ammontano, questi ultimi ad Euro 1,88 (un euro e ottantotto centesimi), per quota mensile per posto occupato.

La somma complessiva da porre come base d'asta calcolata su 3 anni è, quindi, pari ad € 1.236.255,84, oltre € 2.504,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'Amministrazione Comunale si è riservata la possibilità, in accordo con l'appaltatore e nell'interesse pubblico, di stabilire un numero massimo di posti da poter far fruire part time agli utenti; in caso di attivazione di posti part time, l'Amministrazione corrisponderà il 70% del prezzo, definito in sede di aggiudicazione, per i posti a tempo pieno.

#### **•Durata dell'appalto**

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 30 della L.p. n. 2/2016 e del Titolo III Capo I della Direttiva 2014/24/UE, la durata dell'appalto è di tre anni educativi, con decorrenza **dal 01.09.2018 al 31.08.2021**.

Qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro il 01.09.2018, al fine di garantire la continuità del servizio, l'appalto avrà decorrenza dal 01.09.2019 al 31.08.2022.

#### **•Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione**

Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 50/2016, con criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16

comma 2 lettere a) e c) e 17, comma 2 della LP 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg..

**•Requisiti di partecipazione:**

I soggetti partecipanti alla gara devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*);
- essere organismi della cooperazione sociale e di utilità sociale non lucrativi di cui all'art. 7 lett. a) della L.P. 4/2002 e ss.mm; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/consorziata o facente parte del G.E.I.E..

- aver maturato esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti l'anno di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore complessivamente a Euro 1000.000,00.

Per anno educativo si intende il periodo di apertura del servizio pari ad almeno 11 mesi continuativi.

E' altresì ammessa l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:

- Euro 800.000,00 per i servizi educativi;
- Euro 200.000,00 per i servizi di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., tale requisito potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio o dal G.E.I.E., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l'impresa capogruppo, un'impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;

- aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di durata minima di un anno educativo (11 mesi) inerente un unico servizio di nido d'infanzia con almeno 27 bambini; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E il presente requisito non è frazionabile e pertanto deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria capogruppo, da un'impresa facente parte dei GEIE o del Consorzio.

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti ai bambini di età da 0 a 3 anni. L'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

Considerato che l'affidamento avviene sulla base del capitolato speciale e di elaborati inerenti ai criteri e parametri di valutazione dell'offerta, predisposti dall'Amministrazione che definiscono

rispettivamente le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi livelli possibili di efficienze e di efficacia del servizio e le modalità di espletamento della gara d'appalto.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno prevedere che l'appaltatore gestirà direttamente il servizio ristorazione ed i pasti per tutti gli utenti dovranno essere direttamente e interamente confezionati nella struttura di Via San Vigilio n. 55 – Fraz. Tassullo dal momento che l'immobile dispone di una cucina.

Dato atto che l'art. 8 del capitolato speciale prevede che l'affidatario fissi un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio e che presso tale recapito presti attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. Ritenuto che tale previsione sia importante per assicurare un collegamento tra le famiglie e l'affidatario nonché tra il comune e l'affidatario al fine di garantire una buona, efficiente ed efficace gestione del servizio.

Considerata la particolarità e la delicatezza del servizio oggetto dell'appalto il Comune di Ville d'Anaunia ha ritenuto opportuno escludere l'obbligo per l'affidatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

Premesso quanto sopra,

vista la Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia" e s.m.;

vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 recante Legge sui contratti e sui beni provinciali e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 40/Leg.;

vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n.2 recante Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e relativi provvedimenti attuativi;

vista la Legge provinciale 30.12.2014 n. 14;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;

visto il regolamento di gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune di Ville d'Anaunia approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 150, dd. 20 marzo 2016;

visto lo statuto comunale;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.

1° febbraio 2005, n. 3/L, espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. di appaltare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di gestione del nido d'infanzia del Comune di Ville d'Anaunia (37 posti disponibili), con sede in Tassullo, via San Vigilio n. 55 procedendo alla scelta del contraente mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma 2 lettere a) e c) e 17, comma 2 della LP 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.

2. di dare atto che il Comune non garantisce la copertura di tutti i 37 posti e l'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il comune.

3. di stabilire che la durata dell'appalto è di tre anni educativi, con decorrenza dal 01.09.2018 al 31.08.2021.

4. di stabilire che, qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro il 01.09.2018, al fine di garantire la continuità del servizio, l'appalto avrà decorrenza dal 01.09.2019 al 31.08.2022.

5. di escludere la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio educativo, il servizio di pulizia dei locali ed il servizio ristorazione e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo svolto, si rende necessario individuare nella struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto.

6. di dare atto che il prezzo viene fissato in € 928,12 mese /bambino a tempo pieno, oltre agli oneri fiscali e ai costi della sicurezza che ammontano, questi ultimi ad Euro 1,88 (un euro e ottantotto centesimi), per quota mensile per posto occupato. La somma complessiva da porre come base d'asta calcolata su 3 anni è, quindi, pari ad € 1.236.255,84 oltre € 2.504,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

7. di dare atto che l'Amministrazione Comunale si è riservata la possibilità, in accordo con l'appaltatore e nell'interesse pubblico, di stabilire un numero massimo di posti da poter far fruire *part time* agli utenti ed in caso di attivazione di posti *part time*, l'Amministrazione corrisponderà il 70% del prezzo, definito in sede di aggiudicazione, per i posti a tempo pieno.

8. di stabilire che i requisiti richiesti, a pena di esclusione, a tutti i concorrenti da prevedere nel bando ai fini dell'ammissione alla procedura di gara saranno i seguenti:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*);
- essere organismi della cooperazione sociale e di utilità sociale non lucrativi di cui all'art. 7 lett. a) della L.P. 4/2002 e ss.mm; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/consorziata o facente parte del G.E.I.E..

▪ aver maturato esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti l'anno di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore complessivamente a Euro 1000.000,00.

Per anno educativo si intende il periodo di apertura del servizio pari ad almeno 11 mesi continuativi.

E' altresì ammessa l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:

- Euro 800.000,00 per i servizi educativi;

- Euro 200.000,00 per i servizi di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., tale requisito potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio o dal G.E.I.E., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l'impresa capogruppo, un'impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;

▪ aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di durata minima di un anno educativo (11 mesi) inerente un unico servizio di nido d'infanzia con almeno 27 bambini; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E il presente requisito non è frazionabile e pertanto deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria capogruppo, da un'impresa facente parte dei GEIE o del Consorzio.

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti ai bambini di età da 0 a 3 anni. L'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

9. di approvare il capitolato speciale d'appalto, contenente i criteri e le modalità di gestione del nido d'infanzia del Comune di Ville d'Anaunia, l'allegato 1 "Oneri specifici del servizio ristorazione" e l'allegato 2 costo della manodopera;

10. di approvare il documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", contenente i criteri in base ai quali saranno valutate le offerte pervenute;

11. di approvare l'inventario dei beni mobili di proprietà comunale;

12. di approvare il DUVRI;

13. di approvare l'elenco del personale attualmente occupato;

14. di approvare le planimetrie della struttura di Via San Vigilio n. 55 – Fraz. Tassullo;

15. di stabilire che l'appaltatore gestirà direttamente il servizio ristorazione ed i pasti per tutti gli utenti dovranno essere direttamente e interamente confezionati nella struttura di Via San Vigilio n. 55 – Fraz. Tassullo dal momento che l'immobile dispone di una cucina.

16. di dare atto che l'art. 8 del capitolato speciale prevede che l'affidatario fissi un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio e che presso tale recapito presti attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

17. di escludere l'obbligo per l'affidatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che

possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

18. di affidare all'Agenzia Prov.le per gli Appalti e Contratti (APAC) la predisposizione del bando integrale di gara sulla base dei dati contenuti nella documentazione di cui ai precedenti punti nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia, ed allo svolgimento della procedura di gara;

19. di procedere a prenotare la spesa complessiva di euro 1.236.255,84, oltre IVA 5% ed oneri della sicurezza pari ad € 2.504,16 non soggetti a ribasso, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., imputando la stessa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione, al capitolo 1920 – classificazione in armonizzazione 12.01.1 – piano finanziario 1.03.02.15.010 del Bilancio di Previsione 2018-2020 come segue:

- esercizio 2018 €. 144.522,00 (periodo settembre - dicembre)
- esercizio 2019 €. 433.566,00
- esercizio 2020 €. 433.566,00 per anno 2020
- esercizio 2021 €. 289.044,00 (periodo gennaio - agosto)

20. di dare atto che l'impegno definitivo compreso dell'adeguamento ISTAT, applicato a partire dal secondo anno, verrà effettuato successivamente all'aggiudicazione;

21. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.